

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
<i>In sede legislativa</i>	" 2
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede referente</i>	" 2
AFFARI ESTERI (III):	
<i>Elezione del Presidente</i>	" 4
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	" 4
<i>In sede legislativa</i>	" 4
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede legislativa</i>	" 7
<i>In sede referente</i>	" 8
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede referente</i>	" 9
<i>In sede legislativa</i>	" 10
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i>	" 10
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	" 11
ERRATA CORRIGE	" 12
CONVOCAZIONI	" 12

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 21 APRILE 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* BALLARDINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato all'interno, Gaspari.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo » (1663).

Il Presidente Ballardini, in sostituzione del relatore Martuscelli, ricorda che la Com-

missione, nella riunione del 14 dicembre 1965, al fine di addivenire alla formulazione di un testo concordato, fissò un termine per la presentazione degli emendamenti, che oggi sono all'esame della Commissione.

Il deputato Tozzi Condivi rileva che gli unici emendamenti presentati, quelli del deputato Accreman, costituiscono un sistema di procedura per l'attuazione del *referendum* costituzionale del tutto diverso da quello previsto dal disegno di legge, per cui ritiene, ai fini di un esame concreto, che la Commissione discuta preliminarmente su quale dei due sistemi devono fondare le modalità di attuazione del *referendum*.

Intervengono, quindi, i deputati Nannuzzi, che ritiene più democratico il sistema predisposto dagli emendamenti Accreman, il cui punto fondamentale consiste nell'automatica messa a disposizione dei cittadini, da parte di ogni comune, di un registro per la raccolta delle firme per la richiesta del *referendum*, ogni qualvolta l'approvazione di una legge di revisione costituzionale sia avvenuta, in seconda lettura, a maggioranza assoluta; Di Primio, che, ricordato come l'eventuale richiesta di *referendum* costituisca una condizione sospensiva della efficacia della legge costituzionale, si dichiara favorevole al disegno di legge governativo, a cui, peraltro, si possono apportare modifiche tecniche che rendano l'esercizio del *referendum* più facile; Bressani, che si dichiara contrario agli emendamenti Accreman, che propongono procedure burocratiche antieconomiche per lo Stato e impediscono quella qualificazione politica, che, nella volontà della Costituzione, la richiesta di *referendum* deve avere; Laconi, il quale, rilevato che l'iniziativa politica non parte da chi chiede il *referendum* ma è connaturata alla modifica della Costituzione, avverte che ogni tentativo di alterare il sistema di garanzie di esercizio della democrazia, previsto dalla Costituzione, sarà, con ogni mezzo consentito dal sistema parlamentare, avversato dalla sua parte; Accreman, che dichiara che con i

suoi emendamenti, che si riferiscono solo al *referendum* costituzionale, non intende trasformare l'istituto in uno strumento di costante disturbo dell'esercizio del potere legislativo e che ritiene assurdo il controllo della Corte di Cassazione sulla costituzionalità delle procedure iniziate per il *referendum* costituzionale, in presenza nell'ordinamento italiano della Corte Costituzionale, quale organo di verifica delle legittimità costituzionali; Mattarella, che osserva come la valutazione della Cassazione sia limitata soltanto alla conformità formale delle procedure esplicate; il Sottosegretario Gaspari, che contesta la costituzionalità del sistema previsto dagli emendamenti Accreman e che dichiara che il Governo non è contrario ad apportare al proprio testo, sempre nell'ambito della previsione costituzionale, tutte le modifiche tecniche necessarie a rendere l'esercizio del *referendum* meno pesante.

Il Presidente, constatato che i deputati e il rappresentante del Governo, intervenuti nella discussione, hanno manifestato la volontà di creare procedure non aggravate, propone che venga affidato ad un nuovo Comitato ristretto il compito di predisporre un testo da sottoporre alla Commissione.

La Commissione accoglie all'unanimità la proposta del Presidente, che chiama a far parte del Comitato ristretto, oltre il Relatore Martuscelli, i deputati Bressani, Dell'Andro, Mattarella, Ruffini, Tozzi Condivi, Di Primio, Accreman, Laconi, Almirante, Bozzi e Luzatto.

PROPOSTA DI LEGGE:

TANTALO ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 14 secondo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 199, per quanto riguarda il periodo di servizio riscattabile da parte del personale dei soppressi servizi statali dell'alimentazione » (1392).

Su proposta del Relatore Bressani, la Commissione, all'unanimità, delibera di chiedere alla Presidenza l'assegnazione della proposta di legge alla propria competenza legislativa.

Su proposta del Presidente, la Commissione delibera, altresì, di chiedere l'assegnazione alla propria competenza legislativa anche della proposta di legge n. 669, di iniziativa del deputato Belci, già esaminata in sede referente.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 21 APRILE 1966, ORE 11,15. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato all'interno, Gaspari.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 3 agosto 1961, n. 833, concernente il passaggio agli impieghi civili dei sottufficiali della Guardia di finanza » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (2566).

Dopo relazione favorevole del deputato Bressani, l'articolo unico del disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 21 APRILE 1966, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente SULLO, indi del Vicepresidente GREPPI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno. Amadei Leonetto.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sull'abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui » (*Approvato dal Senato*) (2684);

CUTTITA: « Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, concernente la regolamentazione della prostituzione » (411).

Il Relatore Greppi illustra ampiamente il disegno e la proposta di legge che attengono al problema del fenomeno della prostituzione. In via preliminare osserva la profonda differenza esistente tra i due provvedimenti: mentre infatti il disegno di legge n. 2684 è inteso a predisporre norme che valgono a reprimere le forme più scandalose assunte dal fenomeno della prostituzione per la loro immediata incidenza sulla pubblica moralità e sullo stesso ordine pubblico, la proposta di legge n. 411 prevede il ripristino di case di tolleranza con controlli di ordine sanitario e misure per la tutela morale ed economica delle donne che vi prestano la loro opera, rovesciando quindi interamente il problema.

Dopo aver ricordato l'iter che il provvedimento ha seguito al Senato, e le lunghe discussioni cui ha dato luogo in quella sede, esprime l'opinione della indiscussa validità dei principi sanciti dalla legge Merlin, n. 75. Ciò è soprattutto confortato dalla considerazione che la punta massima del diffondersi delle malattie veneree risale a due anni prima dell'entrata in vigore della legge predetta.

Occorre invece a suo avviso porre in evidenza che la diffusione del contagio e della delinquenza sessuale trovano la loro spiegazione più attendibile nel dilagare del disordine morale e nel malcostume.

Lo Stato deve, tra gli altri suoi precipui doveri, difendere il pudore pubblico e privato ed impedire ogni confusione circa una possibile sua corresponsabilità in questa materia.

È vero che ci si deve preoccupare della salute fisica dei cittadini, ma è ancor più necessario e preponderante preoccuparsi della loro salute morale.

Dichiara di concordare quindi con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli che, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 1966, ha affermato essere il disegno di legge in discussione uno strumento sicuramente efficace, particolarmente ai fini preventivi e di esemplarità, contro il vizio ambulante.

Il relatore prosegue sottolineando l'opportunità di non soffermarsi solo ai margini del problema, ma di affrontarlo *in toto* e risolverlo in radice: infatti non basta solo moderare gli effetti, quanto occorre risalire alla causa. L'ispirazione socialista unita a quella cristiana si pongono il quesito e debbono risolverlo.

Successivamente passa ad esaminare gli articoli dei provvedimenti, soffermandosi in particolare sugli opportuni richiami alla legislazione vigente che servono a suffragare la utilità e la validità delle norme proposte soprattutto al duplice scopo di contenere il diffondersi della prostituzione e di intensificare la lotta contro il contagio venereo.

Conclude quindi il suo intervento invitando la Commissione ad esprimere parere favorevole sul disegno di legge n. 2684 al fine di rispondere con sollecitudine ed efficacia all'appello preoccupato degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della sanità e della generalità delle famiglie italiane.

Dopo intervento del Presidente Sullo che ringrazia il deputato Greppi per la sua approfondita ed esauriente relazione, la Commissione delibera di assumere come testo base il disegno di legge n. 2684.

Successivamente il deputato Dal Canton Maria Pia si sofferma a considerare le cause principali del fenomeno della prostituzione e, concordando con il relatore, auspica che il problema venga al più presto risolto in radice.

Propone quindi alcuni emendamenti all'articolo 1 e all'articolo 2 del disegno di legge, intesi a sopprimere ogni possibile limitazione al fenomeno del libertinaggio sia che questo avvenga in luogo pubblico che in privato.

Il deputato Viviani Luciana, dopo di aver osservato che nel provvedimento in esame si nascondono nostalgie non sopite e ripensamenti sulla validità della legge Merlin, n. 75, dichiara che l'opposizione fondamentale del suo gruppo alle norme in esame risiede soprattutto nella intenzione di ripristinare alcune forme di regolamentazione e di schedatura che erano state abolite.

Si domanda quindi perché non si voglia applicare per intero l'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Dopo aver rilevato che l'articolo 1 del disegno di legge è la parte più accettabile del provvedimento, a suo parere, vivissime sono le perplessità che suscita il disposto dell'articolo 2, in cui si consente ampio potere di discrezionalità di violare il domicilio privato, e dell'articolo 3, che praticamente rappresenta il ripristino della schedatura di coloro che esercitano la prostituzione.

Se si vuole effettivamente contenere il fenomeno del contagio delle malattie veneree, occorre colpire tutti coloro, di ambo i sessi, che ne sono i probabili portatori e non soltanto coloro che ricadono nei casi previsti dagli articoli 1 e 2 del disegno di legge. Non con i mezzi che si vogliono adottare si potrà controllare il fenomeno, ma solamente affrontando alla radice tutto il problema. Di qui sorge, a suo avviso, anche l'esigenza di affrontare la riforma di tutta la legislazione familiare alla luce di principi più nuovi e più moderni.

Su proposta infine del deputato Dossetti, la Commissione delibera di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti.

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO.

La Commissione procede alla elezione di un Segretario. Risulta eletto il deputato Borsari.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

AFFARI ESTERI (III)

GIOVEDÌ 21 APRILE 1966, ORE 17. — *Presidenza del Vicepresidente VEDOVATO.*

La Commissione procede all'elezione del Presidente.

Risulta eletto Presidente il deputato Cariglia.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 18.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 21 APRILE 1966, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

Su proposta del Presidente, la Commissione delibera la inversione dell'ordine del giorno nel senso di proseguire subito nell'esame della proposta di legge n. 1812.

PROPOSTA DI LEGGE:

QUARANTA: « Ordinamento della professione di biologo » (1812).

Il Relatore Reggiani riferisce sulla proposta di legge ed esamina la portata dei singoli articoli.

Dichiara di essere favorevole all'ordinamento dei biologi in un loro ordine professionale con riserva, in sede di esame degli articoli, di apportare le necessarie modifiche e gli emendamenti in modo da risolvere alcune questioni che indica particolarmente.

Propone alla Commissione di dare mandato al Presidente Zappa di chiedere, alla Presidenza della Camera, il trasferimento della proposta di legge in sede legislativa.

Interviene il Ministro Reale, il quale dichiara che il Governo è favorevole alla proposta di legge ed alla richiesta di trasferimento in sede legislativa.

Sottopone all'attenzione della Commissione una serie di emendamenti da apportare ai singoli articoli.

La Commissione, quindi, con il parere conforme dei rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, dà mandato al Presidente Zappa di chiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento della proposta di legge in sede legislativa.

PROPOSTE DI LEGGE:

Senatore PACE: « Abrogazione dell'articolo 126 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1911, n. 12,

in materia di ammissibilità ai concorsi per uditori giudiziari » (2702);

SILVESTRI e BRANDI: « Abrogazione dell'articolo 126 dell'ordinamento della magistratura approvato con regio decreto 30 gennaio 1911, n. 12 » (2349).

La Commissione, accogliendo la proposta del Presidente, con il parere conforme dei rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari, dà mandato al Presidente Zappa di chiedere, al Presidente della Camera, il trasferimento delle due proposte di legge abbinate, in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 21 APRILE 1966, ORE 10,50. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

La Commissione, su proposta del Presidente, delibera di invertire l'ordine del giorno, nel senso di proseguire subito nella discussione del disegno di legge n. 1968.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello di Napoli con sede in Campobasso e della Corte di assise di appello di Campobasso » (1968).

Il Presidente, ricordati i precedenti della discussione svoltasi nella seduta del 29 ottobre 1965, invita il deputato Valiante a sostituire il Relatore Breganze, momentaneamente assente.

Interviene il deputato Covelli, il quale chiede che la discussione del disegno di legge avvenga contestualmente alla discussione delle proposte di legge di iniziativa del deputato Cacciatore (232) e dei deputati Amodio ed altri (968) concernenti la istituzione in Salerno di una sezione di staccata della Corte di appello di Napoli.

Data la importanza dei problemi che derivano dalla istituzione di nuove sezioni distaccate di corte d'appello come, in genere, dalla creazione di nuovi uffici giudiziari, chiede che la Commissione voglia esaminare questi problemi in una trattazione generale delle varie proposte oppure precisare un loro ordine di priorità. Si dichiara favorevole, in linea di principio, alla approvazione del disegno di legge n. 1968 e, sostenendo la opportunità della contestuale trattazione di questo provvedimento con le due proposte di legge relative alla sezione distaccata della Corte di ap-

pello di Salerno, chiede un rinvio del seguito della discussione in quanto questi ultimi provvedimenti sono assegnati alla Commissione giustizia in sede referente e ne sollecita la iscrizione all'ordine del giorno per poter deliberare la richiesta di trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Zoboli, pur dichiarandosi favorevole alla approvazione del disegno di legge all'ordine del giorno, sottolinea di essere il presentatore della proposta di legge relativa alla istituzione in Forlì di una sezione distaccata di corte d'appello e fa notare come questo suo provvedimento sia stato già esaminato ed approvato dalla Commissione giustizia della Camera nella scorsa legislatura mentre decadde al Senato per l'intervenuto scioglimento delle Camere.

Il deputato Cacciatore dichiara di essere favorevole alla approvazione del disegno di legge in discussione, però non può non sottolineare la necessità che, contestualmente, venga esaminata anche la istituzione della sezione distaccata della corte di appello in Salerno dato che, solo così, si potrà effettuare un concreto alleggerimento dei lavori che gravano attualmente sulla corte di appello di Napoli.

Chiede che tutte le proposte di legge, che concernono la creazione di nuovi uffici giudiziari, siano esaminate in base alle obiettive necessità escludendo, però, un esame globale delle stesse, in quanto teme, che, in tal modo, la materia non potrebbe essere rapidamente deliberata e conclusa.

Successivamente, il deputato Amendola Pietro sostiene la proposta di rinvio avanzata dal deputato Covelli e chiede che la Commissione esamini quelle proposte di legge per la creazione di nuovi uffici giudiziari che sono già mature per obiettive esigenze. Fa notare come le proposte di legge relative alla sezione distaccata della corte di appello di Salerno sono state presentate alla Camera da più di dieci anni e, oltre tutto, trovino giustificazione anche per motivi topografici e geografici data l'estensione della provincia. D'altra parte, il Governo non incontrerebbe alcun onere rilevante nella creazione del nuovo ufficio in quanto esistono già i locali adatti ed il comune di Salerno si è assunto l'onere della spesa per l'arredamento.

Il deputato Pellegrino, a sua volta, insiste per la creazione dei tribunali di Marsala e di Trapani, facendo notare quanto urgente sia la loro creazione data la particolare situazione delle due zone e come questi provvedi-

menti, trovandosi da anni all'attenzione del Parlamento, siano, ormai, maturi per una rapida soluzione da lui reiteratamente sollecitata.

Il deputato Scarlato pensa che la Commissione dovrebbe discutere tutte le proposte che chiedono la istituzione di nuovi uffici giudiziari sempre che siano già completamente istruite. Qualora si dovesse trattare e definire la proposta relativa ai nuovi uffici in Campobasso ritiene evidente che andrebbero trattate anche le proposte di legge relative alla sezione distaccata di corte di appello in Salerno, in quanto con questi provvedimenti si viene a determinare una nuova strutturazione della corte di appello di Napoli e gli sembra logico che ciò avvenga con un unico provvedimento e non anche con provvedimenti a tratto successivo.

Il deputato Romeo, dal canto suo, sostiene che la soluzione migliore sarebbe quella di esaminare globalmente il problema di tutti i nuovi uffici giudiziari, tenendo presente anche la situazione del personale della magistratura, delle cancellerie e degli ufficiali giudiziari, evitando, in ogni modo, un esame particolare limitato a singole sedi.

Il deputato Pennacchini, quindi, dichiara che, a suo giudizio, non si può essere contrari al disegno di legge in discussione in quanto gli sembra valido il principio, contenuto nella relazione del Governo che accompagna il disegno di legge, circa il fatto che Campobasso è divenuta la capitale della nuova regione del Molise che deve essere dotata di tutti gli uffici necessari.

Ritiene che l'esame globale della creazione dei nuovi uffici sarebbe la strada più opportuna da imboccare in quanto ha l'impressione che la soluzione di un esame delle varie proposte secondo un criterio di priorità, possa dimostrarsi, praticamente, insolubile, in quanto non sa su quali elementi si dovrebbe basare questo giudizio. In una simile materia egli vede aspetti tecnici e politici che si intersecano e si sovrappongono, per cui ritiene che si dovrà procedere con molta cautela e discernimento per non creare esclusioni o istituire nuovi uffici non assolutamente necessari.

Il deputato Amodio dichiara che accedrebbe al principio informatore della proposta Pennacchini, però non può fare a meno di notare che la questione della sezione distaccata della corte d'appello in Salerno risale ancora alla seconda legislatura. Aderisce, quindi, alla proposta Covelli di un rinvio del seguito della discussione al fine di unificare

l'esame del disegno di legge con quello delle altre due proposte che riguardano Salerno.

Il deputato Mannironi, quindi, interviene affermando che la creazione delle regioni, a suo giudizio, richiede la creazione di corti di appello là dove esse non esistono come degli altri uffici necessari per un capoluogo di regione. Esprime parere favorevole ad un esame globale di tutta la materia, quantunque non si nasconda la gravità e la delicatezza di questo problema unitariamente esaminato, perché coinvolge anche l'esame del problema del personale, dei costi e delle ripartizioni territoriali. Tutto ciò è, poi, aggravato da un elemento fluttuante e variabile come è quello dello spostamento delle popolazioni da zona a zona che fa insorgere improvvisamente problemi ben gravi per il più corrente espletamento dei lavori della magistratura.

Il deputato Breganze dichiara di essere favorevolmente orientato per un esame globale di tutta la situazione della organizzazione degli uffici giudiziari ma, in tal caso, accanto alla creazione dei nuovi uffici dove fossero necessari, si dovrebbe prevedere anche la soppressione di quelli divenuti inutili oppure pensare anche alla loro concentrazione, alla migliore distribuzione territoriale degli stessi, all'adeguamento delle piante organiche del personale, al carico di lavoro delle singole sedi.

Non si nasconde neppure che, affrontando un problema sotto questo angolo visuale, si dovrebbe anche pensare a nuove delimitazioni delle circoscrizioni amministrative.

Per quanto riguarda la creazione della sezione distaccata della Corte di appello di Campobasso, ritiene che vi siano motivi validi, da ritrovarsi soprattutto nel fatto che la città è divenuta capoluogo della nuova regione e ciò, anche se non esista alcuna disposizione di legge che ne prescriva la dotazione di uffici. Gli sembra che il fatto della erezione della città di Campobasso a capoluogo di regione comporti, perciò stesso, la sua dotazione di tutti gli uffici necessari per il nuovo rango e per la nuova dignità assunta che, nel caso specifico della istituzione della sezione distaccata della corte di appello, è suffragata anche dalle enormi distanze che intercorrono fra comuni che confinano con l'Adriatico alla attuale sede di corte di appello che si trova a Napoli.

A sua volta il deputato Berlinguer Mario sottolinea la situazione esistente in Sardegna, e la necessità della creazione in Sassari di una nuova sezione distaccata di cor-

te di appello. Dichiara che voterà a favore del disegno di legge in discussione.

Agli intervenuti nella discussione risponde il deputato Valiante contestando che le tesi Breganze sulla necessità di creare determinati uffici in relazione alla nuova strutturazione regionale dell'Italia siano assorbenti.

Per quanto concerne il disegno di legge, dichiara di essere largamente favorevole, però deve far notare che, approvando questo provvedimento, si viene ad incidere sulla strutturazione della corte di appello di Napoli. Si domanda, quindi, per quale ragione non si debba contestualmente esaminare la creazione della sezione distaccata di corte di appello in Salerno, quando anche questo provvedimento incide proprio sulla struttura della corte di appello di Napoli. Motivi di logica, di coordinamento e di opportunità gli sembrano militare a favore della tesi per l'esame contestuale dei due provvedimenti.

Dichiara di essere contrario ad un esame globale di tutte le proposte di legge, che prevedono la creazione di nuovi uffici giudiziari. Il problema è troppo grande e complesso per poter essere risolto con un unico provvedimento. Sostiene l'esame delle singole proposte confortato anche dal precedente che la creazione, nella terza legislatura, del solo tribunale di Rimini ed in questa legislatura di quello di Paola, non ha dato adito a recriminazioni mentre, con un tentativo di soluzione globale dei vari problemi teme che si creerebbero una infinità di reazioni.

Sottolinea, quindi, alcune anomalie della situazione in cui versa la provincia di Salerno per cui i cittadini della stessa debbono, in grado di appello, per vertenze soprattutto di carattere amministrativo o finanziario, alcuni ricorrere alla corte di appello di Napoli, altri a quella di Salerno mentre, addirittura, preture della stessa provincia sono incluse in circondari di tribunale di province limitrofe.

Conclude chiedendo che il disegno di legge per la creazione della sezione distaccata della corte di appello in Campobasso sia esaminato contestualmente a quello della creazione della sezione distaccata di corte di appello di Salerno e si dichiara favorevole ad un rinvio del seguito della discussione in accoglimento della proposta Covelli.

Interviene, da ultimo, il Ministro Reale, il quale sottolinea come il Governo abbia posto a cardine del proprio disegno di legge il fatto che Campobasso è divenuta la città capoluogo di una nuova regione.

Qualora la Commissione volesse ottenere una soluzione globale di tutte le richieste di istituzione di nuove sedi giudiziarie, pensa che l'unico mezzo valido potrebbe essere quello di una delega al Governo.

Se non si volesse arrivare alla delega che, come è intuitivo, comporterebbe molti anni di attesa, dichiara che il Governo è disposto ad esaminare separatamente la creazione delle nuove sedi giudiziarie a Campobasso, a Salerno nonché a Marsala e a Prato.

Il Presidente della Commissione, quindi, esprime il proprio giudizio dichiarandosi favorevole per una soluzione globale del problema e ricorda l'ordine del giorno presentato dal deputato Cannizzo in sede di discussione dell'ultimo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, accolto dal Ministro Reale come raccomandazione, con il quale invitava il Governo a presentare quanto prima alle Camere il nuovo ordinamento giudiziario.

Dichiara di avere apprezzato molto l'intervento del deputato Mannironi e teme che, esaminando questa difficile materia con provvedimenti parziali, settoriali o locali, si possano determinare sperequazioni e difficoltà. Dubita della validità del principio espresso dal Governo di esaminare, dopo la creazione delle sezioni distaccate di corte di appello a Campobasso e Salerno, i problemi relativi ai tribunali di Prato e di Marsala perché teme che, in quella sede, saranno riproposte tutte le argomentazioni che oggi sono state svolte.

Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

PROPOSTE DI LEGGE:

PENNACCHINI: « Modifica all'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 » (2715);

MARTUSCELLI: « Disposizioni integrative delle norme sulla incompatibilità dell'ordinamento giudiziario » (2940).

Il Presidente ricorda che nella precedente seduta venne conclusa la discussione generale.

Il deputato Pennacchini, Relatore, in sostituzione del deputato Amatucci, illustra i due articoli di un testo unificato preposto da un Comitato ristretto, nominato nella precedente seduta, e si dichiara contrario a degli emendamenti presentati dal deputato Riccio.

Il Ministro Reale dichiara di essere favorevole al testo unificato proposto e, quindi, la Commissione, dopo aver respinto gli emendamenti a firma del deputato Riccio, ap-

prova il testo unificato delle proposte di legge per cui rimane stabilito che l'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:

« I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali, ed i magistrati delle preture, non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali il loro coniuge, i loro parenti o affini sino al secondo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato o di procuratore né, comunque, ad uffici giudiziari avanti i quali il loro coniuge, i loro parenti od affini nei gradi indicati esercitano abitualmente la professione di avvocato o di procuratore ».

L'articolo 19, dello stesso ordinamento, è modificato come segue:

« I magistrati che sono tra loro coniugi o che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado, non possono far parte della stessa corte o dello stesso tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

Questa disposizione non si applica, quando a giudizio del Ministero di grazia e giustizia, per il numero dei componenti il collegio o l'ufficio giudiziario, sia da escludere qualsiasi intralcio al regolare andamento del servizio.

Tuttavia non possono far parte come giudici nello stesso collegio giudicante, nelle corti e nei tribunali i coniugi, i parenti e gli affini sino al quarto grado incluso ».

In fine di seduta, quindi, il testo unificato delle proposte di legge nn. 2715 e 2490 è votato a scrutinio segreto ed approvato con il titolo « Modifica agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,15.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 21 APRILE 1966, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Elkan.

DISEGNO DI LEGGE:

« Indennità da corrispondere al personale delle scuole e degli istituti di istruzione

secondaria durante il periodo degli esami di ammissione, promozione e idoneità e ai componenti le commissioni per gli esami di maturità nei licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli istituti magistrali e tecnici e di diploma nei conservatori di musica » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3046).

Il Relatore Racchetti illustra le finalità del provvedimento, che intende correggere alcune incongruenze conseguenti alla legge del 2 febbraio 1959, n. 30, a seguito delle quali risulta una sperequazione fra l'indennità corrisposta al personale insegnante e l'indennità corrisposta (in misura maggiore) al personale non insegnante impegnato nell'espletamento degli esami. Il provvedimento prevede pertanto che il compenso giornaliero previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1959, n. 30, accordato ai componenti le commissioni di esame è elevato da lire 400 a lire 700; dispone altresì che per i componenti le commissioni per gli esami di maturità nei licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione degli studi magistrali tecnici e di diploma nei conservatori di musica i quali non abbiano diritto alla indennità di missione, il compenso giornaliero è elevato da lire 1.600 a lire 3.000; per i componenti ai quali invece spetta l'indennità suddetta, il compenso giornaliero è elevato da lire 800 a lire 1.500.

Dopo interventi dei deputati: Romanato, che ritiene più proprio, invece della indicazione particolareggiata delle singole scuole, un riferimento generale alle scuole secondarie di ogni ordine e grado; Finocchiaro, il quale sostiene che persiste una sperequazione a svantaggio del personale insegnante rispetto a quello non insegnante, relativamente alla misura della indennità, e critica un'altra sperequazione a svantaggio dei commissari in missione; Picciotto, il quale considera insufficiente e avulso da una visione generale il provvedimento, che lascia inalterate — oltretutto — le misure delle indennità corrisposte al personale insegnante, e non le estende — come pur dovrebbe — alla scuola elementare, la Commissione passa all'esame degli articoli.

L'articolo 1 è approvato senza modificazioni, dopo che il deputato Finocchiaro ha ritirato il suo emendamento tendente ad elevare il compenso giornaliero dei commissari da lire 400 a lire 1.000 (invece che da 400 a 700), accettando la considerazione — fatta valere dal Presidente Ermini — che un emen-

damento consimile, comportando conseguenze finanziarie, dovrebbe essere sottoposto preventivamente all'esame della Commissione Bilancio, con conseguente appesantimento dell'iter del provvedimento.

Non sono inoltre accolti dalla Commissione alcuni emendamenti Picciotto che tendono ad aumentare le indennità, di cui sia all'articolo 1 che agli articoli successivi, nella misura del 50 per cento.

L'articolo 2 è approvato con un emendamento proposto dal Relatore per inserire anche l'esplicita menzione delle scuole magistrali, dopo che il deputato Finocchiaro ha ritirato — in conformità a quanto fatto per l'articolo 1 — un emendamento tendente ad elevare la misura dell'indennità da lire 800 a lire 2.000 (invece che da lire 800 a lire 1.500).

Dopo aver respinto un articolo aggiuntivo Picciotto estensivo delle indennità in questione anche al personale della scuola primaria, la Commissione approva senza modificazioni i restanti articoli 3, 4 e 5 del provvedimento, ed un ordine del giorno Buzzi, Titomanlio Vittoria, Nannini, Dall'Armellina, Lettieri, Fusaro e Caiazza, che invita il Governo ad esaminare l'opportunità di estendere le indennità anche al personale insegnante e direttivo della scuola elementare.

In sede di dichiarazione di voto, preannuncia il voto contrario del suo gruppo il deputato Picciotto, mentre dichiarano che voteranno favorevolmente il deputato Romanato, che pur prospetta l'opportunità di estendere il provvedimento ai commissari investiti di analoghe funzioni in altre sedi, e Leone Raffaele, che formula delle riserve sulle persistenti sperequazioni tra personale insegnante e tra personale non insegnante, tra personale in missione e personale in sede, e lamenta inoltre il ritardo nel pagamento delle propine e delle indennità.

Al termine della seduta il disegno di legge n. 3046 il cui titolo è modificato per tener conto dell'emendamento apportato all'articolo 2 allo scopo di introdurre l'esplicita menzione delle scuole magistrali, è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 21 APRILE 1963. ORE 11,20. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Elkan.

PROPOSTE DI LEGGE:

TITOMANLIO VITTORIA: « Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica » (250);

CRUCIANI e GRILLI ANTONIO: « Norme integrative degli articoli 20 e 21 della legge 7 febbraio 1958, n. 83 concernente provvedimenti per l'educazione fisica » (72);

LETTIERI ed altri: « Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica » (1188);

URSO ed altri: « Provvedimenti in favore degli insegnanti di educazione fisica » (1209);

FINOCCHIARO e FUSARO: « Iscrizione di insegnanti di educazione fisica sforniti di titolo di studio ad appositi corsi presso gli istituti superiori di educazione fisica » (2200).

Il Relatore De Zan riassume i termini della questione ripercorrendo l'*iter* dei provvedimenti affidati alla analisi di un Comitato ristretto che è pervenuto alla elaborazione di un testo unificato da lui raccomandato alla sollecita approvazione della Commissione.

Dopo interventi dei deputati Picciotto, Titomanlio Vittoria, Cruciani, Finocchiaro, Lettieri e del Sottosegretario Elkan, i quali esprimono il loro assenso di massima al testo unificato (che prevede l'istituzione presso gli I.S.E.F. legalmente riconosciuti di appositi corsi riservati agli insegnanti di educazione fisica non di ruolo compresi negli elenchi speciali che abbiano prestato almeno tre anni di servizio, allo scopo di poter ottenere iscrizione in graduatorie particolari, successive a quelle degli abilitati e diplomati) la Commissione delibera all'unanimità — su proposta del Relatore — di richiedere il trasferimento in sede legislativa dei provvedimenti.

PROPOSTE DI LEGGE:

ROMANATO e PITZALIS: « Norme per l'assunzione nel ruolo dei presidi di concorrenti idonei » (1129);

LEONE RAFFAELE: « Norme per l'assunzione nei ruoli organici dei presidi e capi di istituto in possesso di particolari requisiti o condizioni » (1777);

NANNINI: « Norme relative ai concorsi ed alle nomine dei presidi nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado » (2279).

Il Sottosegretario Elkan dichiara che il Governo è intensamente impegnato ad elaborare una soluzione adeguata del problema e richiede pertanto un breve rinvio dell'esame dei provvedimenti.

Dopo intervento del deputato Romanato, che rammenta il lungo *iter* delle proposte di legge e ne sottolinea nuovamente i motivi di urgenza, la Commissione approva la proposta di rinvio alla quale si dichiara favorevole il deputato Finocchiaro, contrario il deputato Picciotto.

PROPOSTE DI LEGGE:

DALL'ARMELLINA: « Determinazione dei titoli validi per l'ammissione agli esami di abilitazione per l'insegnamento delle lingue e letterature straniere » (1106);

TITOMANLIO VITTORIA: « Modifiche alle norme sull'ammissione agli esami di abilitazione e sul conferimento degli incarichi e supplenze per l'insegnamento delle lingue e letterature straniere » (1325);

FUSARO ed altri: « Riconoscimento del diploma di insegnamento delle lingue e letterature straniere rilasciato dalla scuola superiore per interpreti e traduttori » (2765).

Dopo la relazione del deputato Fusaro, il quale illustra i provvedimenti ed evidenzia il modo in cui essi si ricollegano al complesso problema dell'insegnamento delle lingue straniere nella nostra scuola, ed interventi dei deputati Leone Raffaele, che sottolinea l'opportunità di non scompaginare — al di fuori di una accurata meditazione — le leggi in vigore e del deputato Caiazza, che illustra l'opportunità di consentire ai laureati in lingue e letterature straniere presso le facoltà di lettere e filosofia l'accesso all'insegnamento delle materie letterarie nella scuola secondaria, il Presidente Ermini affida ai presentatori ed ai deputati più direttamente interessati l'incarico di predisporre un testo unificato delle tre proposte di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,50.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 21 APRILE 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.*

PROPOSTE DI LEGGE:

CODIGNOLA e RIPAMONTI: « Modifiche alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni sulle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori » (2899);

TODROS ed altri: « Modifica alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modi-

ficazioni, sulle misure di salvaguardia in pendenza dell'approvazione dei piani regolatori » (3051).

Il Relatore Ripamonti sottolinea l'urgenza dell'adozione di nuove norme in materia di misure di salvaguardia e propone che la Commissione richieda che le proposte di legge in esame le vengano assegnate in sede legislativa, auspicando, nel contempo, che possa addivenirsi alla formulazione di un testo unificato delle proposte di legge stesse.

Il deputato Todros, anche a nome della sua parte politica, si associa alla proposta formulata dal Relatore.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di richiedere che le proposte di legge le vengano assegnate in sede legislativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,40.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 21 APRILE 1966, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Giglia.

PROPOSTA DI LEGGE:

QUINTIERI: « Modifica dell'articolo 4 della legge 1° marzo 1952, n. 113, sostitutivo dell'articolo 31 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 » (173).

Il Relatore Ripamonti fa rilevare che, in base al disposto dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, non sono applicabili, per l'assegnazione degli alloggi realizzati da società cooperative edilizie, i requisiti soggettivi stabiliti dal successivo articolo 4 dello stesso decreto, fra i quali quello di non essere iscritto nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito netto annuo tassabile superiore a lire 1.200.000, detratta la quota afferente ai redditi di lavoro, continuandosi invece ad applicare il disposto dell'articolo 31 del testo unico sull'edilizia economica e popolare 28 aprile 1938, n. 1165, il quale prevede un limite di reddito tassabile ai fini dell'imposta complementare di lire 150.000, esclusa per intero la parte afferente a redditi di ricchezza mobile di categoria C-1 e C-2 e per metà quella di ricchezza mobile di categoria B. Sottolinea quindi la opportunità di introdurre una armonizzazione tra tali difformi criteri, da conseguirsi eventualmente attraverso una estensione del dispo-

sto dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, anche relativamente agli alloggi realizzati dalle società cooperative edilizie.

Il deputato Quintieri sottolinea l'opportunità di approvare la proposta di legge da lui presentata nella sua attuale formulazione, anche per sanare alcune situazioni in atto.

Su richiesta del deputato Todros, il Relatore Ripamonti fornisce alcuni chiarimenti alla Commissione circa la portata delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 665 e su dibattiti svoltisi in seno alla Commissione parlamentare consultiva, che collaborò con il Governo alla formulazione delle norme stesse.

Il deputato Quintieri ribadisce la sua richiesta di mantenere il significato di norma interpretativa all'articolo unico della proposta di legge da lui presentata.

Il Relatore Ripamonti insiste sulla necessità di addivenire alla emanazione di una norma di carattere generale per quanto si riferisce ai requisiti soggettivi richiesti per l'assegnazione degli alloggi costruiti con il concorso o contributo dello Stato, ritenendo che le esigenze prospettate dal deputato Quintieri potrebbero essere soddisfatte attraverso norme di carattere transitorio.

Il Sottosegretario Giglia, a nome del Governo, si dichiara favorevole all'approvazione della proposta di legge e contrario all'approvazione di norme che possano riflettersi su situazioni giuridiche già definite.

Dopo una breve sospensione della seduta, l'ulteriore esame della proposta di legge, su richiesta del Relatore e del Governo, è rinviato ad altra seduta per consentire un maggiore approfondimento del problema.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,25.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 21 APRILE 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente SEDATI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Schietroma.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore CARELLI: « Proroga dell'entrata in vigore delle norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei vini spumanti contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965,

n. 162 » (2746) (*Approvata dall'VIII Commissione permanente del Senato*).

Il Relatore Prearo sottolinea l'urgenza del provvedimento tendente a prorogare di un anno l'entrata in vigore di alcune norme del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1963, n. 162, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti, ossia la proroga del sesto comma dell'articolo 2 (vini speciali), degli articoli 8 (recipienti ed etichette per vini spumanti), 10 (spumanti gassificati) e 25 (norme particolari per la vendita e commercio dei vini o mosti).

Chiede pertanto che per il provvedimento venga richiesta l'assegnazione alla Commissione in sede legislativa.

Dopo interventi dei deputati Magno, Loreti e Leopardi Dittaiuti, la richiesta di deferimento in sede legislativa viene approvata alla unanimità.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore CARELLI: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente tutela delle denominazioni di origine dei vini » (2957) (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*).

Il Relatore Prearo illustra il significato del provvedimento, già approvato dal Senato, che intende adeguare alle norme degli ordinamenti delle cinque regioni a statuto speciale, la disposizione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, nonché sostituire il terzo comma dell'articolo 10 del suddetto provvedimento, con una norma che fissa un nuovo termine per la preservazione della denuncia dei vini a denominazione di origine « Controllata » o « Controllata e garantita ».

Propone che anche per questo provvedimento venga chiesta l'assegnazione in sede legislativa.

La Commissione approva la richiesta all'unanimità.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione dell'azienda di Stato per gli interventi del mercato agricolo » (*Modificato dal Senato*) (*Parere della V Commissione*) (1293-B).

Il Presidente, in assenza del Relatore, fa presente che è stata formulata la proposta, anche per questo provvedimento, di richiedere

l'assegnazione in sede legislativa. Sottolinea l'importanza del provvedimento e nel contempo il carattere prevalentemente formale delle innovazioni apportate dal Senato.

Dopo interventi favorevoli dei deputati Loreti, Ferrari Riccardo e Gombi, che a nome dei rispettivi gruppi concordano con la proposta, la Commissione approva all'unanimità la richiesta del deferimento del disegno di legge in sede legislativa.

Sull'ordine dei lavori intervengono i deputati Magno, Loreti e Mengozzi.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 21 APRILE 1966, ORE 10,05. — *Presidenza del Presidente DE MARIA*. — Interviene il Ministro della sanità, Mariotti.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico » (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2731);

SAVIO EMANUELA e TANTALO: « Provvedimenti per l'eliminazione dell'inquinamento atmosferico » (971);

GIOMO ed altri: « Tutela della purezza dell'aria e misure contro il suo inquinamento » (1514);

NALDINI ed altri: « Provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento atmosferico » (2670).

Il relatore Usvardi ricorda l'ampia discussione svoltasi sui provvedimenti in oggetto in sede referente ed illustra il testo predisposto dal Comitato ristretto che tra l'altro ha reintrodotto, ai fini della prevenzione dell'inquinamento atmosferico, il principio della suddivisione del territorio nazionale in « zone di controllo ».

Dopo interventi dei deputati Bartole, Gasco, Alboni, De Lorenzo, Morelli, Alessi Catalano Maria, nonché del Presidente De Maria e del Ministro Mariotti, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

In fine di seduta, il deputato Monasterio sollecita la iscrizione all'ordine del giorno dei provvedimenti concernenti le farmacie onde passare all'esame degli articoli del testo predisposto dal Comitato ristretto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Commissioni Parlamentari del 20 aprile 1966, nel comunicato della Commissione Lavoro, a pag. 16, seconda colonna, ultimo comma, 3° rigo, anziché « nazionalizzazione » leggesi « razionalizzazione ».

CONVOCAZIONI

VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Istruzione)

Venerdì 22 aprile, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche all'ordinamento universitario (2314);

BERLINGUER LUIGI ed altri: Riforma dell'ordinamento universitario (2650);

CRUCIANI ed altri: Modifiche all'ordinamento universitario (2689);

— Relatore: Ermini — (*Parere della V Commissione*).

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Venerdì 22 aprile, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

MENGOZZI e BERSANI: Nuova autorizzazione di spesa per l'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (2885);

PREARO ed altri: Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (3067);

— Relatore: Gerbino — (*Parere della V Commissione*).

Esame delle proposte di legge:

MENGOZZI ed altri: Modificazione della denominazione e dello statuto dell'Istituto sperimentale zootecnico di Modena (2621);

OGNIBENE ed altri: Modificazione della denominazione e dello statuto dell'Istituto sperimentale zootecnico di Modena (2668);

— Relatore: Imperiale.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 22.